

ALLEGATO BAL DECRETO n. 34 del 28 MAR. 2019**REGIONE DEL VENETO**COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n°4)**Parere n° 60 del 27/02/2019**

OGGETTO: HERAMBIENTE S.p.A. - Discarica di rifiuti non pericolosi – Recupero volumetrico in sopraelevazione – Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR) – Comune interessato: Sona (VR) – Procedura di V.I.A. e autorizzazione e contestuale procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016.

PREMESSA AMMINISTRATIVA

In data 08/02/2018 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta HERAmbiente S.p.a. con sede legale in Bologna in viale Carlo Berti Pichat, 2/4 (C.F./P. IVA 02175430392), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, autorizzazione del progetto, e contestuale procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, acquisita al prot. regionale n. 50749 del 08/02/2018, con allegata la documentazione digitale trasmessa con PEC del 12/02/2018 (acquisita al protocollo n. 52755, 52752, 52751, 52748, 52746, 52743, 52735, 52734 e 52731).

Verificato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota prot. n. 87756 del 14/03/2018, ha comunicato alle amministrazioni ed agli enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e la richiesta di verifica documentale, in esito alla quale con nota prot. n. 144248 del 17/04/2018, la medesima ha richiesto documentazione integrativa ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, cui il proponente ha dato corso con PEC del 27/04/2018 (prot. n. 157823, 157824 e 157834).

Conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota prot. n. 178449 del 15/05/2018 ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06.

Si da atto che il proponente in data 04/05/2018, presso la Sala Polifunzionale Auditorium Mirella Urbani di Caselle di Sommacampagna, ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/16 e ss.mm.ii. secondo le modalità concordate con il Comune interessato.

Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/03/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

In data 13/07/2018 il medesimo gruppo istruttorio ha altresì effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate, preceduto da un incontro tecnico.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA ha effettuato degli incontri tecnici con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli uffici regionali in data 15/06/2018 e in data 11/09/2018.

A seguito dell'incontro tecnico dell'11/09/2018 la Ditta ha trasmesso nota tecnica di chiarimento acquisita al prot. regionale n. 385224 del 24/09/2018.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute le osservazioni, di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., formulate dai seguenti soggetti:

n°	Mittente	protocollo	data
1	Beniamino Sandrini	174043	11/05/2018
2	Beniamino Sandrini	184699	21/05/2018
3	Nicol Bertele Abitanti Via Cattaneo	242246	26/06/2018
4	Giacomi Rita	288680	09/07/2018
5	Kheti Zancarli	294776	12/07/2018
6	Beniamino Sandrini	298805	16/07/2018
7	Melania Zerpelloni	298788	16/07/2018
8	Melania Zerpelloni	298787	16/07/2018
9	Melania Zerpelloni	298786	16/07/2018
10	Melania Zerpelloni	298783	16/07/2018
11	Melania Zerpelloni	298781	16/07/2018

Sono inoltre pervenuti i seguenti pareri, di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., formulate dai seguenti soggetti:

n°	mittente	protocollo	data
1	Provincia di Verona	139740	13/04/2018
2	Comune di Sona	296126	12/07/2018
3	Comune di Sommacampagna	297384	13/07/2018

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:

- in data 16/04/2018 l'U.O. VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 142101, la documentazione relativa alla valutazione di incidenza ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;
- la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 168753 del 08/05/2018 ha trasmesso l'esito istruttorio allegando la relazione istruttoria tecnica n. 94/2018 del 03/05/2018

Durante la seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 10/10/2018 è stato discusso l'argomento in oggetto, e preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto il Comitato ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, di cui al titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/06.

Successivamente gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative - U.O. V.I.A., con nota del 07/11/2018 prot. n. 451065, hanno comunicato al proponente ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., le considerazioni e le motivazioni a supporto dell'espressione del parere non favorevole di cui sopra.

In data 16/11/2018 con PEC acquisita al prot. regionale n. 468628 del 19/11/2018, il proponente ha trasmesso le proprie osservazioni alla nota di cui sopra, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede il recupero volumetrico per sopraelevazione della discarica per rifiuti non pericolosi esistente ubicata in Comune di Sommacampagna in località Siberie.

STATO AUTORIZZATO

Il progetto è stato autorizzato con DGRV n. 996 del 21/04/2009 e prevedeva la realizzazione del bacino di discarica in corrispondenza dell'ex cava di Via Siberie secondo i dettami del D.Lgs 36/03, previa regolarizzazione morfologica.

Il progetto prevede il conferimento dei rifiuti fino a raggiungere una quota di colmo a fine coltivazione (tempo t = 0) compresa fra 97,50 e 98,70 m s.l.m..

ALLEGATO BAL DECRETO n. 34 del 28 MAR. 2019

La morfologia autorizzata descritta in realtà varierà nel tempo in seguito al cedimento dei rifiuti fino a stabilizzarsi secondo un andamento previsto ad un tempo $t = \infty$.

La quota del colmo finale sarà compresa, terminati i cedimenti, fra 91,20 e 92,40 m s.l.m.

Il progetto autorizzato prevede un ammasso di volume netto (ovvero esclusa la copertura definitiva) pari a circa 724.000 m³, corrispondenti, nell'ipotesi di un indice di compattazione pari a 1 t/m³ a 724.000 tonnellate di rifiuti.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Il progetto proposto interviene sotto il profilo delle opere solo sulla modalità di esecuzione della copertura finale della discarica, mantenendo invariato il bacino di deposito e i manufatti accessori e di servizio in gran parte già realizzati.

Il progetto propone la revisione del profilo a fine conferimenti ($t = 0$) sia dal punto di vista morfologico (aumento di quota), sia dal punto di vista delle caratteristiche della barriera sommitale di chiusura definitiva, nel rispetto di quanto già ad oggi autorizzato in termini di volumetria e di quota massima di colmo ad assestamenti avvenuti.

Pacchetto di chiusura definitiva

Il pacchetto di chiusura definitiva del progetto autorizzato ha uno spessore complessivo di circa 2,5 m e utilizza gli strati, drenanti ed impermeabilizzanti, previsti dal Decreto Legislativo n. 36/03.

Il progetto propone un sistema di copertura definitiva realizzata mediante l'utilizzo di materiali geosintetici, che rende possibile diminuire lo spessore dello stesso da 2,5 a 1 m. Questo consentirebbe un recupero volumetrico pari a circa 65.000 mc

Morfologia finale

Il progetto comporta la revisione della morfologia finale al tempo $t = 0$, in ragione delle differenti dinamiche ipotizzate di assestamento dei rifiuti (per entità e andamento nel tempo) ed il mantenimento, rispetto a quanto ad oggi autorizzato, della quota massima (92,4 m s.l.m.) e del volume (644.012 mc) comprensivi di copertura al tempo $t = \infty$.

Questo comporta un recupero volumetrico calcolato pari a circa 90.000 mc.

La quota di colmo a fine coltivazione (tempo $t = 0$) corrisponde a 102,00 m s.l.m. compresa la copertura definitiva (di spessore pari a circa 1 m).

In ragione delle differenti dinamiche di assestamento, viene sostanzialmente confermata la morfologia finale al tempo infinito ($T = \infty$) rappresentata nel progetto definitivo autorizzato.

Sono previste alcune differenze nelle pendenze delle scarpate perimetrali, mentre vengono confermati, comunque, la quota massima del colmo di 92,40 m s.l.m. ed il volume di 644.012 mc (entrambi comprensivi di copertura) del progetto autorizzato.

Il volume dell'ammasso, esclusa la copertura definitiva, previsto dal progetto autorizzato (circa 724.000 m³) sarà incrementato al tempo $t = 0$ di circa 90.045 mc per opera della rimodellazione, e di 65.120 mc per effetto della rivisitazione del pacchetto di copertura.

Si riportano di seguito in sintesi i dati tecnici di raffronto fra lo stato autorizzato e di progetto:

		Stato Autorizzato	Stato Progetto
	mc	724.000	879.165
Quota massima di colmo compresa la copertura ($t=0$)	m slm	98.7	102.0
Volumetria compresa la copertura definitiva ($t=\infty$)	mc	644.012	644.012
Quota massima di colmo compresa la copertura ($t=\infty$)	m slm	92.4	92.4
Indice di compattazione	t/mc	1	0,63
Incremento volumetrico – cedimenti	mc		90.045
Incremento volumetrico – copertura	mc		65.120
Incremento volumetrico totale	Mc		155.165

2. DETERMINAZIONE COMITATO TECNICO REGIONALE VIA DEL 10/10/2018

Il Comitato regionale VIA, nella seduta del 10.10.2018 (approvazione del verbale avvenuta nella seduta del 31.10.2018), ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame per le considerazioni e motivazioni di seguito riportate:

- “Vista** *la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:*
- *il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
 - *la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;*
 - *il D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.;*
 - *la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;*
 - *il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato dal Consiglio regionale con DCR n. 30 del 29.04.2015;*
- esaminata** *la documentazione presentata;*
- preso atto** *della Relazione Istruttoria Tecnica n. 93/2018 del 03/05/2018, inviata dall'U.O. Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV con propria nota prot. n. 168753 acquisita dagli Uffici dell'U.O. VIA in data 08/05/2018;*
- considerato** *che il progetto presentato prevede a t=0, ossia a fine coltivazione, sia un aumento della quota di massima baulatura dei rifiuti sia un aumento del volume utile della discarica e che, pertanto, lo stesso deve essere inquadrato come un ampliamento della medesima discarica.*
- considerato** *che le soglie di cui sopra risultano peraltro superate anche a t=infinito in relazione alla circostanza che parte del volume recuperato deriva dalla modifica delle modalità di realizzazione del capping della discarica con riduzione dello spessore dello stesso di circa 1,5 m.*
- accertato** *che, nel caso specifico, non ricorrendo alcuna delle deroghe previste dall'art. 15, co. 2 della normativa del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015, l'ampliamento proposto risulta a tutti gli effetti vietato dalla medesima normativa.*
- accertato** *che, per quanto sopra, l'ampliamento proposto deve essere considerato a tutti gli effetti quale nuova discarica ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 3/2000 e che, pertanto, considerato che nel territorio comunale di riferimento è presente un'altra discarica per rifiuti speciali in attività, ai fini dell'approvazione dello stesso, deve essere necessariamente acquisito un espresso parere favorevole del Comune di Sommacampagna, il quale ha invece espresso parere contrario all'intervento (vedi DCC n. 26/2018).*
- ritenuto** *che, relativamente agli strati drenanti del capping di discarica, considerato quanto riportato nel parere del Ministero dell'Ambiente n. 4576 del 26 marzo 2018, ed in particolare del punto 3.4 dell'Allegato I alla direttiva 1999/31/CE in esso richiamato, i requisiti previsti dal D. Lgs. n. 36/2003, con particolare riferimento agli spessori, non possono essere modificati, tenuto conto che:*
- *la raccolta ed il trattamento del colaticcio sono necessari sia in considerazione delle tipologie di rifiuti autorizzate al conferimento (rifiuti non pericolosi) sia in considerazione del contenuto di contaminanti in essi potenzialmente contenuti (viste anche le deroghe concesse ai limiti di accettabilità sull'eluato);*
 - *la discarica presenta un rischio potenziale per le acque sotterranee non nullo, anche se lo stesso è risultato accettabile sulla base delle risultanze dell'analisi di rischio ex DGRV 1360/2013; in particolare si evidenzia che l'impianto è ubicato in fascia di ricarica degli acquiferi, ossia in un ambito territoriale molto delicato dal punto di vista idrogeologico.*
- ritenuto** *che, relativamente allo strato impermeabile del capping, il solo geocomposito bentonico non risulta conforme alla normativa di settore; né tecnicamente idoneo allo scopo, atteso che:*

- il geocomposito bentonico non rientra nella definizione di "strato minerale compattato" riportata nel D. Lgs. n. 36/2003;
- è necessario avere spessori dell'impermeabilizzazione tali da garantire nel tempo, con sufficiente margine di certezza, le prestazioni di impermeabilità e resistenza della copertura finale della discarica considerato che la stessa deve garantire "resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata" e "deve garantire l'isolamento della discarica anche tenendo conto degli assestamenti previsti".

- ritenuto** per quanto sopra che la proposta di modifica del capping contenuta nel progetto presentato non risulta rispondente alle BAT di settore.
- accertato** che il conferimento di rifiuti con indice di compattazione minore rispetto a quello previsto dal progetto approvato è ascrivibile unicamente alle strategie aziendali del Gestore che, a fronte di molteplici tipologie di rifiuti autorizzate, ha scelto di ricevere quasi esclusivamente rifiuti con CER 191212 caratterizzati da un peso nell'unità di volume particolarmente basso.
- considerato** che, in ogni caso, il peso di volume complessivo medio dei "materiali" conferiti in discarica, comprensivo di quelli utilizzati per la copertura giornaliera dei rifiuti, è all'incirca di 1.1 t/m³ (rifiuti + inerti), ovvero in linea con le previsioni del progetto approvato.
- considerato** che anche il conferimento, effettuato dal 2014 al 23 novembre 2017, per le operazioni di copertura giornaliera dei rifiuti di ingenti quantitativi di materiale, denominato "similargilla", è ascrivibile a scelte imprenditoriali del Gestore e non appaiono giustificate né in relazione alle previsioni del progetto originariamente approvato né tanto meno in relazione alle previsioni della normativa tecnica di settore (vedi D. Lgs. n. 36/2003 (All. 1, par. 2.10)).
- richiamati** i dubbi degli Enti interessati (Regione, Provincia ed ARPAV) sulla classificazione come "end of waste" della succitata similargilla dal momento, tra l'altro, che la stessa non risulta avere le caratteristiche del materiale naturale che avrebbe dovuto sostituire (con particolare riferimento alla conducibilità idraulica).
- ritenuto** per quanto sopra, che la motivazione del "recupero volumetrico" posto a fondamento dell'istanza presentata non appare adeguatamente giustificata.
- ritenuto** che la stima dei cedimenti riportata in progetto ha un insito grado di approssimazione che non consente di garantire con sufficiente rigore né il rispetto della volumetria finale (a $t = \infty$), né tanto meno il mantenimento di una morfologia adeguata per il corretto deflusso delle acque meteoriche e l'assenza di sollecitazioni anomale sui diversi strati di copertura. L'eventuale e possibile evoluzione dei cedimenti difforme da quanto previsto, potrebbe portare quindi a ripercussioni negative sulla struttura della copertura, con possibile detrimento delle prestazioni della stessa.
- considerato** che, come evidenziato dal Comune di Sommacampagna, se il calo previsto dal progetto non dovesse essere raggiunto, ci si troverebbe con una collina di notevole dimensioni e non una superficie leggermente rialzata e quindi nascosta dalla siepe perimetrale.
- rammentato** che è compito del Gestore collocare i rifiuti in discarica in strati compattati ed adottare tutte quelle misure atte a garantire nel tempo la stabilità della massa rifiuti e delle strutture collegate (punto 2.10 dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36/2003). Tra queste strutture va ricompresa anche la copertura finale che, come detto, deve garantire "resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata" e "deve garantire l'isolamento della discarica anche tenendo conto degli assestamenti previsti". In definitiva il Gestore deve attuare già in corso di esercizio tutte quelle misure atte a conseguire quanto prima i cedimenti dei rifiuti ed, in ogni caso, prima della realizzazione della copertura finale.
- ritenuto** pertanto, che con un'attenta gestione dei conferimenti dei rifiuti e con l'adozione di efficaci modalità di stesa e compattazione degli stessi si possa agevolmente perseguire l'obiettivo di massimizzare il volume di rifiuti conferito garantendo al contempo certezza delle quote finali

ALLEGATO BAL DECRETO n. 34 del 28 MAR. 2019

raggiunte ed il mantenimento di una morfologia adeguata della discarica per tutto il periodo di gestione post – operativa della stessa.

ritenuti

infine condivisibili i rilievi avanzati dal Comune di Sommacampagna in merito alla modifica sostanziale delle caratteristiche tecniche e quantitative stabilite dalla procedura pubblica di affidamento, e messe a suo tempo in gara, sia con riferimento all'incremento volumetrico di rifiuti sia con riferimento alle modalità di realizzazione del capping di discarica”.

3.- CONTENUTI OSSERVAZIONI DEL PROPONENTE AI SENSI EX ART. 10 BIS E CONSIDERAZIONI ISTRUTTORIE

Si riporta di seguito la sintesi delle osservazioni formulate dal proponente trasmesse dal proponente (PEC del 16/11/2018 acquisita al prot. n. 468628 del 19/11/2018) in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. trasmessa con nota del 07/11/2018 prot. n. 451065, cui, in ogni caso si rinvia per i relativi approfondimenti, con le relative considerazioni istruttorie.

Letture dell'art. 15, c. 2 della NTA del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR, approvato con DCR n. 30/2015) e degli artt. 32-32bis LR 3/2000

Il proponente asserisce che “le norme del PRGR e della legge citate nella comunicazione riguardano i progetti proposti per ampliamenti, non quelli proposti per necessità di ordine tecnico – ambientale, quand’anche da questi possa conseguire una modifica (potenziamento) dello sfruttamento dell’invaso della discarica già autorizzato”.

Considerazioni istruttorie:

Sia il PRGRUS che la L.R. n. 3/2000, nelle parti richiamate, fanno riferimento agli ampliamenti di discariche rispettivamente, in termini di “nuove volumetrie” (PRGRUS) e in termini di “incrementi superiori al cinque per cento della superficie occupata dalla discarica, ...omissis..., o della quantità in volume di rifiuti smaltibili nella stessa” (L.R. 3/2000): si ritiene pertanto che le stesse norme vadano sempre applicate qualora l'intervento proposto comporti un incremento volumetrico in termini di rifiuti conferibili come quello proposto dalla società HERAmbiente S.p.A.

Relativamente al divieto dell'art. 15 del PRGRUS, il proponente asserisce che la norma “tende a impedire che siano presentati progetti la cui finalità sia quella di realizzare nuovi impianti o ampliare gli esistenti. Ma certo non intende impedire l'approvazione di modifiche agli impianti esistenti (in particolare alla copertura), se ritenute necessarie o anche solo opportune per la piena sicurezza tecnica dell'impianto; quand’anche da esse potesse conseguire un diverso sfruttamento dell’invaso autorizzato (un aumento o una riduzione)”. Ritene anche che le deroghe dell'art. 15 sono “dirette esclusivamente a precisare per quali rifiuti siano ammessi nuovi impianti o ampliamenti, trattandosi all'evidenza di deroghe rigorosamente pianificatorie (...omissis...) ma non certo tecniche, per nulla prese in considerazione dalla norma (né ammesse né vietate)”.

Considerazioni istruttorie:

Il legislatore regionale, con l'art. 15 delle citate NTA del PRGRUS, ha posto un divieto generale in merito all'approvazione di nuove volumetrie di discariche (comma 1) individuando al contempo specifiche e puntuali deroghe allo stesso divieto (comma 2). La disposizione di cui al comma 2 ha pertanto di per sé natura “speciale” e non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente in essa indicate, senza possibilità di interpretazione analogica o estensiva. In tal senso depone lo stesso dato letterale del comma 2: “Le condizioni per la deroga al divieto di cui al comma 1 ricorrono esclusivamente nei seguenti casi ...”. Ciò detto si ritiene che il divieto di ampliamento posto dall'art. 15 non possa essere superato, e che eventuali ragioni di sicurezza ambientale debbano essere comunque “gestite” entro uno spazio interpretativo limitato e strettamente presidiato dalla disposizione del Piano.

Relativamente al disposto di cui agli artt. 32 e 32 bis della L.R. n. 3/2000 il proponente ritiene che detti articoli "non si occupino delle modifiche progettuali degli impianti esistenti che conseguono a considerazioni di natura tecnico-ambientale, quand'anche da esse consegua un diverso (e per ipotesi, maggiore) sfruttamento". E ancora che "il parere reso dal Comune di Sommacampagna nell'ambito della procedura non prende nemmeno in considerazione l'ipotesi che la modifica tecnologica ed impiantistica proposta sia tecnicamente necessaria o comunque fortemente opportuna per garantire la migliore sicurezza ambientale dell'impianto durante tutto il lungo periodo di gestione post-operativa dello stesso"

Considerazioni istruttorie:

Le citate disposizioni della norma regionale in questione si occupano dell'approvazione delle nuove discariche per rifiuti speciali, ivi compresi gli ampliamenti che rientrano nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Dal momento che il progetto presentato ricade in dette casistiche non v'è alcun dubbio che la norma risulti pertinente e cogente. Non vi è neanche alcun dubbio sulla natura vincolante del parere contrario eventualmente espresso dal Comune interessato. Il fatto che, nel caso specifico, il Comune di Sommacampagna non si sia espresso sulla necessità tecnica o sul miglioramento della sicurezza ambientale dell'impianto non ha alcuna rilevanza, dato che la norma non specifica l'ambito di valutazione della stessa Amministrazione, né attribuisce ad altri Enti o Organismi la possibilità di superare discrezionalmente l'eventuale dissenso formulato.

In conclusione, il proponente ritiene che "l'elemento discriminante consiste dunque nel valutare se, anche alla luce delle integrazioni qui allegate, si possa condividere che la modifica della copertura dell'impianto possa costituire una soluzione tecnica necessaria o anche solo fortemente opportuna (considerata la necessaria applicazione del principio di precauzione) al fine di conferire all'impianto una efficace e sicura gestione post esercizio, per il massimo contenimento di rischio di pregiudizio all'ambiente. Se la risposta fosse analoga a quella illustrata nella relazione tecnica allegata (oltre che nella documentazione agli atti), nessuna delle norme citate potrebbe essere richiamata quale impedimento alla doverosa approvazione, la cui sostenibilità tecnica ed economica (anche in relazione al maggiore sfruttamento dell'invaso con l'apporto di rifiuti compatibili) ne costituirebbe ovviamente parte essenziale secondo i principi di legge".

La relazione tecnica allegata, redatta dal prof. Cossu, evidenzia in particolare che "la sopraelevazione non è finalizzata a conseguire un ampliamento, o a modificare la morfologia della discarica autorizzata, ma a garantire che tale morfologia risulti ben consolidata e stabile nel tempo" e che, in caso di rigetto dell'istanza presentata, si "potrebbero creare seri problemi ambientali quali:

- mancato rispetto nel tempo della morfologia autorizzata con formazione di avvallamenti, ristagni idrici e (dopo il periodo di post-gestione) rischi di impatto ambientale negativo conseguenti ad una incontrollata formazione di percolato;
- difficoltà nel controllo del ruscellamento, date le basse pendenze in gioco, già nella fase di post-gestione della discarica".

A proposito delle pendenze il prof. Cossu evidenzia che "la morfologia della discarica autorizzata per la discarica di Sommacampagna è già di per sé penalizzante ai fini dell'ottimizzazione del bilancio idrico della discarica. In modo particolare a morfologia consolidata si avrebbe una pendenza lungo le sponde laterali intorno al 3% con addirittura aree praticamente piate (0,6%) in alcuni punti".

Considerazioni istruttorie:

Si ritiene che l'applicazione del principio di precauzione non possa prescindere dal rispetto delle norme di settore. Si segnala inoltre che qualora si verificasse un concreto ed accertato rischio di pregiudizio all'ambiente sarebbe l'Autorità competente la prima ad attivarsi per individuare le modifiche realizzative e/o gestionali dell'impianto necessarie per garantire la salvaguardia dello stesso e della salute della popolazione. Si evidenzia che, in tal caso, la sostenibilità economica dell'intervento non sarebbe certo dirimente dal momento che gli interessi in gioco da tutelare sarebbero prioritari.

ALLEGATO BAL DECRETO n. 34 del 28 MAR. 2019

Si rigetta con fermezza l'assunto secondo cui per ottenere una morfologia adeguata della discarica, che eviti la formazione di avvallamenti e ristagni idrici, e che risulti ben consolidata e stabile nel tempo, debba essere necessariamente realizzata una sua sopraelevazione. Si ribadisce che è compito del Gestore collocare i rifiuti in discarica in strati compattati ed adottare tutte quelle misure atte a garantire nel tempo la stabilità della massa rifiuti e delle strutture collegate. Si ricorda, al riguardo, che la discarica non ha ancora raggiunto le quote finali di progetto, di talché il Gestore ha la concreta possibilità di conferire i rifiuti più idonei allo scopo, di compattarli in maniera efficace e di monitorarne nel tempo i cedimenti al fine di giungere alla realizzazione della copertura definitiva in condizioni di sicurezza. Anche nell'ipotesi in cui le pendenze proposte a suo tempo dai progettisti fossero ritenute "penalizzanti", le stesse potrebbero essere utilmente modificate senza incrementare per forza i volumi di rifiuti in essa conferibili.

Conformazione del pacchetto di copertura

Il proponente asserisce che "la comunicazione ex art. 10 bis che qui si riscontra compie pertanto un evidente errore interpretativo nella parte in cui applica *tout court* il paragrafo 3.4 della Direttiva 1999/31/CE anche al pacchetto di impermeabilizzazione superficiale, essendo evidente che il paragrafo da ultimo citato riguarda (e non può che riguardare) la deroga ai criteri tendenzialmente rigidi e precettivi dei precedenti punti 3.2 e 3.3 relativi all'impermeabilizzazione del fondo e dei fianchi della discarica, e non riguarda invece le mere "raccomandazioni" come quelle che interessano proprio il pacchetto di copertura superficiale le quali – per propria "natura", trattandosi per l'appunto di "raccomandazioni" – non necessitano di deroga alcuna, essendo già esse stesse, per propria connotazione, flessibili e dunque per nulla vincolanti".

Relativamente alla modifica della copertura, nella relazione tecnica allegata, redatta dal prof. Cossu viene asserito che "per quanto riguarda l'uso dei geosintetici nella copertura finale della discarica manca un'argomentata motivazione tecnica o amministrativa nel parere del Comitato V.I.A." e che "la Circolare Ministeriale del 23.3.2018, prot.0004576, chiarisce bene che i requisiti richiesti dalla normativa italiana e dalla direttiva europea per le coperture superficiali (spessori, tipologia e caratteristiche dei materiali) possono essere derogati, fatta salva l'equivalenza prestazionale".

Considerazioni istruttorie:

Appare del tutto arbitraria, ed oggettivamente di parte, l'interpretazione del proponente secondo cui il punto 3.4 in questione non possa essere riferito alle "raccomandazioni" riportate al precedente punto 3.3 dell'Allegato I alla direttiva 1999/31/CE. Si ritiene che se la volontà del legislatore europeo fosse stata quella di limitare l'applicazione del punto 3.4 ai soli requisiti di impermeabilizzazione del fondo e dei fianchi della discarica, avrebbe potuto facilmente esplicitare tale limitazione. Ciò detto, si rileva che l'interpretazione riportata nella comunicazione ex art. 10 bis si fonda proprio sul parere del Ministero dell'Ambiente – Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento di cui alla nota n. 4576 del 23.03.2018 laddove viene evidenziato che "Dall'analisi del d.lgs. 36/2003 non sembrano invece emergere riferimenti o indicazioni sulla possibile modifica degli spessori previsti. Si ritiene però, sulla base di quanto stabilito dalla normativa comunitaria 1999/31/CE ed in particolare al sopracitato punto 3.4 dell'Allegato I, che, sulla base di una opportuna valutazione dei rischi ambientali, l'autorità competente possa decidere di modificare i requisiti previsti per l'impermeabilizzazione di superficie e dunque anche gli spessori originariamente previsti". Peraltro, se si accettasse la lettura del proponente, non solo si giudicherebbe "errata" l'interpretazione del Ministero, ma verrebbe addirittura a mancare l'unica possibilità che lo stesso Ministero aveva individuato per poter derogare agli spessori degli strati drenanti rigidamente e tassativamente previsti dal D. Lgs. n. 36/2003.

Il Comitato VIA ha fornito motivazioni sia tecniche che amministrative in merito al rigetto della modifica proposta al pacchetto di copertura. Per quanto riguarda le motivazioni tecniche ha infatti evidenziato che, "nel caso specifico, a fronte di cedimenti dell'ordine di alcuni metri (ca. 10 al colmo), non è stata prevista alcuna valutazione della durabilità e funzionalità nel tempo del geocomposito bentonitico né tanto meno dei geocompositi drenanti". Relativamente alle motivazioni amministrative, con riferimento agli strati drenanti, il parere contrario si è fondato sull'impossibilità di derogare gli spessori degli stessi visto quanto statuito

dal D. Lgs. n. 36/2003 e sulla base dello specifico parere del Ministero dell'Ambiente del 23.03.2018, con le precisazioni sopra richiamate in merito alla sua corretta interpretazione. Si ribadisce peraltro che, in riferimento a detti strati, la motivazione amministrativa si fonda su un vincolo derivante da una disposizione normativa e, pertanto, assorbente rispetto alle motivazioni tecniche, anche se quest'ultime potrebbero essere ritenute superate, o superabili, sulla base dei chiarimenti forniti. Sempre in relazione alle motivazioni amministrative, con riferimento allo strato di impermeabilizzazione, il Comitato VIA ha evidenziato che il D. Lgs. n. 36/2003 parla in maniera esplicita di uno "strato minerale compattato" ritenendo che il geocomposito bentonico non rientri in questa definizione, come confermato, tra l'altro, dallo stesso prof. Cossu a pag. 23 della sua relazione tecnica. Anche in questo caso la motivazione amministrativa, che si fonda su un vincolo derivante da una disposizione normativa, risulta assorbente rispetto alle motivazioni tecniche anche se quest'ultime potrebbero essere ritenute superate, o superabili, sulla base dei chiarimenti forniti.

4. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il proponente, nel segnalare che l'istanza presentata si compone di due parti indipendenti tra loro, ossia:

1. della richiesta di ridefinire l'altimetria al $t=0$ della discarica, sulla base del calcolo in concreto dei cedimenti attesi, in ragione delle esigenze tecniche e di protezione e cautela ambientale descritte nella relazione del prof. Cossu allegata alle osservazioni;
2. della modifica del pacchetto di copertura superficiale della discarica.

evidenza che entrambe le parti potrebbero costituire oggetto di favorevole accoglimento oppure, in subordine, di singola approvazione, eventualmente con l'inserimento di prescrizioni tecniche che codesta PA intendesse opportuno apportare.

Considerazioni istruttorie finali:

Sulla base delle considerazioni istruttorie formulate per i singoli punti sopra esaminati si ritiene che le osservazioni alla comunicazione ex art. 10 bis, presentate dal proponente, non siano sufficienti a superare, per nessuna delle due parti di cui si compone l'istanza, le considerazioni e le motivazioni che avevano portato il Comitato VIA a proporre l'espressione di un parere non favorevole al giudizio di compatibilità ambientale, considerazioni e motivazioni che qui si richiamano confermandole integralmente e sostanzialmente.

In particolare si ribadisce che:

- l'intervento, così come proposto, non può che configurarsi come un ampliamento della discarica esistente e, come tale, risulta non conforme al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con DCR n. 30/2015, in quanto non è ravvisabile, nel caso specifico, alcuna delle fattispecie previste all'art. 15, comma 2 delle NTA del medesimo Piano.
- l'ampliamento proposto deve essere considerato a tutti gli effetti quale nuova discarica ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 3/2000 e, pertanto, considerato che nel territorio comunale di riferimento è presente un'altra discarica per rifiuti speciali in attività, ai fini dell'approvazione dello stesso, deve essere necessariamente acquisito un espresso parere favorevole del Comune di Sommacampagna, il quale ha invece espresso parere contrario all'intervento (vedi DCC n. 26/2018).
- la proposta di modifica del capping contenuta nel progetto presentato non risulta rispondente al D. Lgs. n. 36/2003 e, quindi, alle BAT di settore anche alla luce del recente parere del Ministero dell'Ambiente - Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento di cui alla nota n. 4576 del 23.03.2018.
- al momento non è ravvisabile alcuna motivazione di carattere tecnico ed ambientale che comporti la necessità di approvare il progetto così come presentato. In particolare si rigetta con fermezza l'assunto secondo cui per ottenere una morfologia adeguata della discarica, che eviti la formazione di avvallamenti e ristagni idrici, e che risulti ben consolidata e stabile nel tempo, debba essere necessariamente realizzata una sua sopraelevazione. Si ribadisce che è compito del Gestore collocare i rifiuti in discarica in strati compattati ed adottare tutte quelle misure atte a garantire nel tempo la stabilità della massa rifiuti e delle strutture collegate. Si ricorda, al riguardo, che la discarica non ha ancora raggiunto le quote finali di progetto, di talché il Gestore ha la concreta

possibilità di conferire i rifiuti più idonei allo scopo, di compattarli in maniera efficace e di monitorarne nel tempo i cedimenti al fine di giungere alla realizzazione della copertura definitiva in condizioni di sicurezza. Anche nell'ipotesi in cui le pendenze proposte a suo tempo dai progettisti fossero ritenute "penalizzanti", le stesse potrebbero essere utilmente modificate senza incrementare per forza i volumi di rifiuti in essa conferibili.

Tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale ed il Dott. Alessandro Manera, Componente esterno del Comitato), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio, ritenendo che non siano state risolte e superate le criticità sollevate nella proposta di parere del Comitato VIA del 10/10/2018, esprime all'unanimità dei presenti, di confermare l'espressione di un


parere non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame


Il Segretario del
Comitato V.I.A.
Eva Maria Lunger



Il Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Nicola Dall'Aqua



VISTO Il Direttore di
Unità Organizzativa V.I.A.
Ing. Gianni Carlo Silvestrin



Il Vice-Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Luigi Mastia

